

Novità fiscali del 12 settembre 2011 tra cui: Unico & privacy, 36% può restare al venditore, bagnini & scontrini

Publicato il 12 settembre 2011

vigilanza sugli intermediari Entratel: al via i controlli sul rispetto della privacy; possibilità di trasferimento della "residua" detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia; pareggio di bilancio; manovra economica: lunedì la discussione generale; obbligo di certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari; sisma Abruzzo 2009: riattivata la riscossione delle rate previdenziali; cumulo dei periodi assicurativi: attuazione della delega

Indice:

- 1) **Vigilanza sugli intermediari Entratel: al via i controlli sul rispetto della privacy**
- 2) **Si potrà trasferire la "residua" detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia**
- 3) **Pareggio di bilancio**
- 4) **Manovra economica: lunedì la discussione generale**
- 5) **Obbligo di certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari**
- 6) **Sisma Abruzzo 2009: Riattivata la riscossione delle rate previdenziali**
- 7) **Cumulo dei periodi assicurativi: Attuazione della delega**

1) **Vigilanza sugli intermediari Entratel: al via i controlli sul rispetto della privacy**

Nel secondo semestre del 2011 l'**Agenzia delle Entrate** avvierà nuovi e più articolati controlli sul rispetto degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti gli incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

I controlli saranno effettuati nel corso degli ordinari interventi di vigilanza, svolti dalle strutture di audit regionali presso CAF e altri intermediari abilitati al canale Entratel.

Lo ha reso noto con il **comunicato stampa** di agosto scorso.

Oggetto dell'attività di verifica

Le operazioni di verifica saranno volte a controllare che gli intermediari abbiano adottato le cautele necessarie a proteggere i dati personali e sensibili di cui vengono a conoscenza ai fini dello svolgimento della propria attività, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Decreto 31 luglio 1998 e dall'art. 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009.

I controlli riguarderanno, in particolare, i seguenti aspetti.

Struttura organizzativa dell'intermediario

Saranno oggetto di riscontro:

- L'eventuale designazione, da parte del titolare del trattamento dei dati (CAF o altro intermediario abilitato al Servizio Entratel), dei responsabili (anche esterni) del trattamento dei dati e la redazione di istruzioni operative riservate agli stessi responsabili (Legge sulla privacy);
- l'esistenza del documento programmatico per la sicurezza previsto dalle disposizioni contenute nell'Allegato B, regola 19, al D.lgs. n. 196 del 2003;
- la designazione degli incaricati per il trattamento dei dati e l'attribuzione dell'ambito di trattamento consentito (art. 30 del D.lgs. n. 196 del 2003; art. 11, comma 4 del decreto 31 luglio 1998; art. 5, comma 4 del provvedimento 10 giugno 2009);
- la sensibilizzazione dei soggetti che trattano i dati personali dei contribuenti circa le responsabilità connesse alla condivisione o comunicazione a persone non legittimate dei predetti dati acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- l'adozione di una procedura di controllo del rispetto delle misure di sicurezza e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs n. 196 del 2003;
- l'adozione di una corretta politica di gestione delle password, che preveda l'attribuzione a uno o più soggetti specifici dell'incarico di amministrare le utenze per l'accesso ai sistemi informatici, l'utilizzo di credenziali di accesso nominative e note solo all'utente responsabile della loro conservazione, l'indicazione da parte dell'intermediario ai propri collaboratori dei criteri che le password utilizzate devono rispettare, secondo quanto previsto dall'Allegato B, regola 5, del D.lgs. n. 196 del 2003, del corretto uso delle stesse nonché delle responsabilità derivanti dalla loro eventuale condivisione, l'adozione di misure volte a mantenere riservate le informazioni che consentono l'accesso ai servizi telematici (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003, art. 5, comma 6 del provvedimento 10 giugno 2009);
- la previsione, nel ciclo di vita delle credenziali, di procedure per garantire la costante aderenza tra i privilegi di accesso ai dati e il ruolo organizzativo del personale che vi accede (art. 34 del D.lgs. n. 196 del 2003);
- la designazione, come responsabili del trattamento, delle società esterne diverse dalle società di servizi di cui l'intermediario si avvalga per operazioni meramente strumentali all'esercizio dell'assistenza fiscale (ad es. quelle di natura tecnica quali il ripristino di un server o la sostituzione di un supporto hardware), qualora lo svolgimento di tali operazioni implichi il possibile trattamento di dati nonché l'adozione di procedure volte a garantire la riservatezza dei dati e/o di clausole contrattuali che prevedano la salvaguardia della riservatezza delle informazioni

Misure di sicurezza relative ai supporti tecnologici utilizzati

Al riguardo sarà verificata l'adozione di misure di protezione delle postazioni di lavoro, dei

server e dell'infrastruttura di rete, conformi alle disposizioni contenute nell'Allegato B del D.lgs n. 196 del 2003.

In particolare, sarà riscontrata la sussistenza delle seguenti condizioni:

- configurazione delle stazioni di lavoro che preveda il blocco automatico delle stesse dopo un certo tempo di inattività dell'operatore;
- installazione di programmi di protezione per le stazioni di lavoro e server al fine di mitigare i rischi di accesso ai dati o la loro manomissione;
- aggiornamento periodico del sistema operativo e del software di protezione;
- in caso di utilizzo di reti senza fili (wireless), adozione di protocolli di sicurezza idonei a limitare il rischio che le trasmissioni dati siano intercettabili da parte di soggetti esterni non autorizzati.

Ulteriori misure di sicurezza

Sarà verificata l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:

- Conservazione delle dichiarazioni e della relativa documentazione separatamente dai documenti acquisiti dall'intermediario per altre attività dallo stesso svolte (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003);
- conservazione separata dei documenti contenenti dati sensibili dal resto della documentazione archiviata (art. 22, punti 6 e 7 del D.lgs. n. 196 del 2003);
- presenza di spazi idonei ed accessibili esclusivamente a personale autorizzato per la conservazione dei documenti relativi all'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dei supporti contenenti il backup dei dati stessi (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003);
- esistenza, nei casi in cui l'attività di assistenza/trasmissione non si risolva in un'opera pressoché personale del soggetto abilitato, ma si dispieghi, piuttosto, in base ad un'articolata struttura organizzativa, di procedure per l'accesso e la gestione degli archivi (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003);
- conservazione della documentazione fiscale secondo le modalità e per il periodo previsti dalle vigenti disposizioni (art. 11 decreto 31 luglio 1998, art. 5 del provvedimento 10 giugno 2009, art. 11 del D.lgs n. 196 del 2003).

Esito dei controlli

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 31 luglio 1998 il mancato rispetto dei predetti obblighi di riservatezza costituisce causa di revoca dell'abilitazione al canale Entratel.

Le irregolarità emerse dai controlli saranno segnalate, quindi, dagli uffici di audit alle strutture delle Direzioni regionali competenti ad avviare le iniziative di cui al comma 3 del citato art. 8.

2) Si potrà trasferire la "residua" detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia

Nel caso di vendita della propria abitazione la prevista “residua” detrazione Irpef potrà essere utilizzata dal venditore oppure potrà essere trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente.

Lo ha stabilito l’art. 2, commi 12-bis e 12-ter del D.L. 138 del 2011 (manovra di ferragosto) approvato in via definitiva dal Senato il 07 settembre 2011, ed ora all’esame della Camera.

Si tratta, in particolare, delle modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997.

Il Decreto Legge di ferragosto in corso di conversione

I suddetti commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2, aggiunti nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, recano, dunque, modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997.

Come è noto, l’art. 1 della legge n. 449/1997 disciplina la detrazione fiscale spettante per le spese di ristrutturazione edilizia.

Tale norma dispone, tra l’altro la fissazione di un tetto massimo di spesa agevolabile (77.468 euro) e la rateizzazione in quote annuali (3, 5 o 10) del beneficio ai fini della fruizione.

Più in dettaglio il comma 12-bis, tramite una novella all’art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, interviene sulla disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nell’ipotesi di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati detti interventi.

Per effetto di tale modifica, pertanto, nel caso di vendita di tale unità immobiliare le previste detrazioni possono:

- Essere utilizzate dal venditore oppure;
- essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

La situazione normativa attuale

L’Ufficio studi della Camera dei Deputati (**dossier del 08 settembre 2011**), a tal proposito, ricorda, invece che, secondo il testo vigente, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta soltanto all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Coerentemente con tale modifica il comma 12-ter novella, invece, l’art. 2, comma 5, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il testo vigente prevede che resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della citata Legge n. 449 del 1997, che spettano all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare

esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.

Per effetto della modifica proposta si prevede, invece, che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (in coerenza, pertanto, con la modifica apportata dal precedente comma 12-bis).

La novella normativa

12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «possono essere utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».

12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica».

3) Pareggio di bilancio

Il Consiglio dei Ministri, riunito lo scorso 8 settembre, a Palazzo Chigi, ha esaminato ed approvato due disegni di legge costituzionale.

Il primo, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia, introduce nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

Il secondo, su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri per le riforme ed il federalismo e per la semplificazione normativa, disciplina il procedimento di soppressione della provincia quale ente locale statale.

Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:

- Un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, Agenzia specializzata dell'Unione europea il cui scopo è accompagnare i processi di riforma politica ed economica dell'Europa centro-orientale con una cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e professionale;
- uno schema di regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione di indirizzo sportivo. La ricerca di strategie tese a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport, l'approfondimento della conoscenza e della pratica delle diverse discipline sportive;
- uno schema di regolamento che ridefinisce le procedure di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita dei prodotti fitosanitari, al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate al riguardo dalla nuova normativa comunitaria.

Pareggio di bilancio

Ecco di seguito lo schema pubblicato sul Sito del Ministro dell'Economia e delle Finanze:

Articolo 1

1. All'articolo 53 è aggiunto il seguente comma:

La Repubblica, in conformità ai vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le

verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere.

Articolo 2

2. L'articolo 81 è sostituito con il seguente:

Articolo 81

Il bilancio dello Stato rispetta l'equilibrio delle entrate e delle spese. Non è consentito ricorrere all'indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. La legge di cui all'articolo 53, terzo comma, definisce il contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Articolo 3

1. All'articolo 119 sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: “, nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci.”

b. Al sesto comma, secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole”, con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i principi dell'articolo 53, terzo comma”.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

4) Manovra economica: lunedì la discussione generale

I lavori in Aula riprendono lunedì 12 settembre 2011 con la discussione generale del Disegno Di Legge (C. 4612) di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 agosto 2011,

n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari -
Approvato dal Senato.

(Camera dei Deputati, nota del 09 settembre 2011)

5) Obbligo di certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari

Il comma 36-vicies del cd. Decreto di ferragosto (n. 138 del 2011), introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato (con approvazione definitiva del 07 settembre 2011), mediante l'abrogazione della lettera rr) dell'articolo 2, comma 1 del DPR n. 696/1996 assoggetta all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante **ricevuta o scontrino fiscale** anche le prestazioni rese, sul litorale demaniale, da parte dei titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

L'articolo 1 del D.P.R. n. 696/1996 assoggetta all'obbligo ad emettere scontrino o ricevuta fiscale per documentare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste tuttavia un obbligo di certificazione fiscale.

L'articolo 2 del decreto, oggetto di novella con la disposizione in commento, individua le ipotesi di esclusione dal predetto obbligo.

L'abrogata lettera rr) del comma 1, in particolare, esentava dall'obbligo di emissione di scontrini o ricevuta le già richiamate prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, con l'eccezione delle somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

Ad es., per effetto delle norme in commento l'emissione di ricevuta o scontrino sarà obbligatoria sia per tutte le prestazioni rese sul litorale, dunque sia per quelle collegate alla tipica attività degli stabilimenti balneari (quali l'accesso agli impianti di balneazione e l'uso di spogliatoi), sia per le cd. "attività connesse" (quali il noleggio di pattini e di piccole barche non a motore) e per le attività "non connesse" (somministrazioni di cibi e bevande, già precedenza assoggettate all'obbligo di certificazione) .

Per la mancata emissione di ricevute o scontrini la norma prevede una sanzione pari all'intero ammontare dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, per un ammontare che non può essere inferiore a 516 euro (un milione di lire).

(Camera dei Deputati, Servizio Studi, nota del 08 settembre 2011)

6) Sisma Abruzzo 2009: Riattivata la riscossione delle rate previdenziali

Pubblicato sul sito dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, lo stesso giorno, il **Messaggio Inps n. 17511 del 09 settembre 2011**, avente per oggetto:

Sisma Abruzzo 2009. DPCM del 4 agosto 2011 (pubblicato in G.U. del 17 agosto 2011, n. 190). Riattivazione della riscossione delle rate oggetto di sospensione; differimento dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti e per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Riattivazione della riscossione delle rate oggetto di sospensione.

Con riferimento all'evento sismico verificatosi in Abruzzo in data 6 aprile 2009, l'Istituto ha illustrato con circolare n. 117 del 17 agosto 2010, le modalità di recupero dei contributi oggetto di sospensione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, commi 3-bis e 3-quater del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Quest'ultima normativa ha infatti disposto che il recupero dei contributi relativi al periodo aprile 2009 - dicembre 2010 avvenga tramite versamento di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2011.

Successivamente, l'art. 2, comma 3 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha sospeso la riscossione delle rate in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011, rinviando la disciplina della ripresa della riscossione delle rate non versate ad un apposito decreto da emanarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. messaggi n. 2509/2011 e n. 14604/2011).

In esecuzione a quanto sopra previsto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011 (pubblicato su G.U. del 17 agosto 2011, n. 190, ed allegato al presente messaggio) ha stabilito all'art. 2 che "il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'art. 39 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è effettuato entro il 16 dicembre 2011".

Conseguentemente i soggetti interessati dai provvedimenti di sospensione delle rate in scadenza per il periodo gennaio - ottobre 2011, dovranno provvedere ad effettuare il versamento degli importi relativi alle predette rate entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2011.

Con riferimento alle modalità operative di effettuazione dei versamenti, si rimanda alle istruzioni riportate nel messaggio n. 15745 del 15 giugno 2010.

Differimento dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2011, ha inoltre disposto, all'articolo 3, lo slittamento dei termini per il versamento dei contributi previdenziali per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DPCM 12 maggio 2011.

I contributi interessati sono quelli il cui pagamento è fissato in coincidenza con le scadenze previste per le imposte sui redditi (saldo 2010, primo e secondo acconto 2011), ovverosia quelli dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e quelli dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

In particolare il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del DPCM 12 maggio 2011, residenti ovvero operanti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, i versamenti da effettuarsi entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, o il 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (v. circ. 84/2011), sono così differiti:

- a) dal 6 agosto al 5 settembre 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) dal 6 settembre al 4 ottobre 2011, maggiorando le somme da versare dell'1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- c) dal 5 ottobre al 3 novembre 2011, maggiorando le somme da versare dell'1,60 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- d) dal 4 novembre al 5 dicembre, maggiorando le somme da versare del 2,00 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Infine il DPCM in oggetto stabilisce, all'articolo 3 comma 2, che, per gli stessi soggetti, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi può essere effettuato entro il 5 dicembre 2011 senza maggiorazione.

(Inps, messaggio n. 17511 del 09 settembre 2011)

7) Cumulo dei periodi assicurativi: Attuazione della delega

Per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l'erogazione in proquota della succitata prestazione

L'**Inps**, ha diffuso, prontamente sul proprio sito web, la **circolare n. 116 del 09 settembre 2011**, incentrata su: "Cumulo dei periodi assicurativi. Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi".

(Inps, circolare n. 116 del 09 settembre 2011)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l